

Bergamo, - 9 LUG 2012

Prot. Gen. n. 94369
(da citare nella risposta)

Class. 6.3 Fasc.: 560/09

COMUNE DI COSTA SERINA PROVINCIA DI BERGAMO		
Prot. n.	1997	
Cat.	10	Cl. Fasc.
11 LUG. 2012		
<input type="checkbox"/> sindaco	<input type="checkbox"/> servizi demografici	<input type="checkbox"/> messi
<input type="checkbox"/> giunta	<input type="checkbox"/> servizi sociali	<input type="checkbox"/> aiob
<input type="checkbox"/> consiglio	<input type="checkbox"/> pubblica istruzione	<input type="checkbox"/> assessori
<input type="checkbox"/> segretario	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> commercio
<input type="checkbox"/> affari gen.	<input type="checkbox"/> polizia locale	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.
<input type="checkbox"/> ragioneria		<input type="checkbox"/> edilizia
<input type="checkbox"/> personale		<input type="checkbox"/> privato
<input type="checkbox"/> tributi		<input type="checkbox"/> lavori
<input type="checkbox"/> ufficio		<input type="checkbox"/> pubblica
<input type="checkbox"/> affettorate		

Spett.le Comune di Costa Serina

Via San Lorenzo 24
24010 Costa Serina (BG)

Oggetto: parere su rapporto ambientale e proposta di Documento di Piano nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT di Costa Serina.

Rif.: prot.n. 1249 del 30/04/2012; prot. arpa n. 60725 del 03/05/2012.

In allegato si trasmette il parere di cui all'oggetto.

Allegati: n.1 parere.

Il Direttore del
Dipartimento Provinciale di Bergamo
Dr. Carlo Licotti

Responsabile del procedimento: Ing. Flavio Goglio
Pratica trattata da: Dott.ssa Chiara Andriani

tel. 035/4221850
tel.035/4221894

Via Clara Maffei, 4, 24121 Bergamo - tel. 035.4221.711 - fax 035.4221.860 - www.arpalombardia.it
Indirizzo PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it



U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

Oggetto: parere su rapporto ambientale e proposta di Documento di Piano nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT di Costa Serina (BG).

Con nota prot.n. 1249 del 30/04/2012 (prot. ARPA n. 60725 del 03/05/2012) è stata comunicata la messa a disposizione della proposta di Piano, della sintesi non tecnica e del rapporto ambientale del PGT di Costa Serina.

La normativa prevede che ARPA si esprima sul rapporto ambientale e sulla proposta di Documento di Piano.

Qualora disponibili vengono esaminati anche Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Il seguente parere riporta osservazioni puntuali ed una serie di indicazioni o richiami normativi di carattere più generale, attinenti spesso alla fase successiva della pianificazione attuativa.

Per distinguere le une dalle altre si fa presente che le nostre osservazioni e proposte di modifica al rapporto ambientale e alla proposta di Documento di Piano sono evidenziate **in neretto** nell'ambito dei rispettivi paragrafi.

Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica

Il Comune di Costa Serina non è attualmente servito da impianto di depurazione.

E' previsto nel prossimo futuro il collettamento all'impianto sovracomunale di Zogno ma attualmente la fognatura scarica in diversi corpi idrici superficiali.

Questo rappresenta, pur senza che questa carenza possa essere attribuita in via esclusiva al Comune, un forte elemento di criticità nella valutazione delle scelte urbanistiche e soprattutto della tempistica di attuazione delle scelte urbanistiche inserite nella proposta di Documento di Piano.

Nelle schede degli ambiti di trasformazione sono state analizzate in modo abbastanza esaustivo "...le caratteristiche ambientali... delle aree interessate.." (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) cioè degli ambiti di trasformazione, derivanti dall'assetto urbanistico-territoriale proprio del Comune di Costa Serina: manca l'indicazione rispetto alla prossimità dei singoli ambiti ad impianti sportivi esistenti e/o di previsione.

Si propone al Comune, sia per un principio di completezza che, nel caso specifico, di Costa Serina per l'effettiva presenza di impianti sportivi vicino all'ambito ATc3, di colmare questa lacuna informativa.

Indicatori per il monitoraggio.

In merito al monitoraggio sui diversi usi del suolo comunale alcuni dati erano reperibili sul sito web del nostro Ente; conseguentemente il Comune ha indicato ARPA come fonte anche per la fornitura dei dati futuri.

Tuttavia le elaborazioni potrebbero non essere più disponibili sul nostro sito: eventuali dati potrebbero essere reperiti nel sito cartografico di Regione Lombardia <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale> . Ciò è da tener presente nella strutturazione dei report di monitoraggio.

Si segnala che allo stato attuale ARPA non effettua monitoraggi sugli effluenti scaricati nei corpi idrici superficiali; non si esclude che in futuro, in base ad eventuali specifiche convenzioni con la Provincia di Bergamo, si proceda ad effettuare anche questo tipo di campionamenti ma tale eventualità non può essere assunta come dato certo.

Si propone pertanto di considerare allo stato attuale esclusivamente il gestore delle reti, opportunamente consultato in merito, quale fonte di reperimento dei dati per il popolamento dell'Indicatore specifico inserito nel Piano di Monitoraggio.

Si segnala infine che nelle campagne di monitoraggio inerenti i corpi idrici eseguite da ARPA non rientrano il Torrente Serina e Ambriola.

Si propone pertanto di eliminare il relativo Indicatore dal Piano o, se nelle possibilità economiche del Comune, prevedere altro soggetto attuatore del monitoraggio.

Si ricorda che, in generale, qualora vengano inserite attività di monitoraggio al di fuori di quelle già effettuate nell'ambito dei programmi di attività ordinaria del nostro Ente, il coinvolgimento di ARPA Lombardia deve essere preliminarmente concordato con l'Agenzia.

Documento di Piano.

Sviluppi complessivi previsti.

Il Comune di Costa Serina non supera i 2000 abitanti e pertanto a norma della L.R. 12/05 e s.m.i. il PGT, integralmente, ha validità a tempo indeterminato.

Il Documento di Piano deve essere verificato e aggiornato con cadenza quinquennale ma non perde validità allo scadere dei cinque anni.

Le previsioni inserite quindi nella proposta di Documento di Piano avanzata potrebbero coprire un arco temporale anche superiore a cinque anni.

I quattro ambiti individuati sono eredità del PRG vigente.

Nel Comune di Costa Serina vi è il problema della mancanza di impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato che rende quindi, a priori, poco sostenibili interventi d'incremento degli abitanti.

In ragione di questa situazione appare più opportuno, nel caso del Comune di Costa Serina, incentivare in modo significativo il recupero del patrimonio edilizio esistente e procrastinare, qualora possibile, interventi ulteriori fino alla realizzazione del collegamento della fognatura al depuratore di Zogno, partendo dal presupposto che tutti gli interventi proposti siano all'interno dell'agglomerato o comunque inglobabili in esso.

Onde incentivare tali recuperi si possono valutare alcune ipotesi:

1. dare priorità temporale agli interventi di recupero rispetto agli interventi su suolo libero;
2. prevedere opportune e molto consistenti compensazioni ambientali, aggiuntive rispetto a quelle previste per il consumo di superfici agricole, per tutti i siti dove sia previsto consumo di nuovo suolo e quindi di una risorsa non rigenerabile; tutto ciò nella prospettiva di evitare il consumo di suolo libero e d'indirizzare gli operatori economici verso un recupero spinto del tessuto urbano da riqualificare.

Si propone quindi al Comune di valutare attentamente le ipotesi sopra evidenziate.

Componente geologica, idrogeologica e sismica.

Si rammenta che il professionista redattore dello studio, sia nella forma integrale sia per la sola componente sismica, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver scrupolosamente seguito i dettati della normativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della D.G.R. n.8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i.

Elettrodotti.

La normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, ovvero il DPCM 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici magnetici alle frequenze di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti" (G.U. n. 200 del 29/08/03), all'art. 4 fissa l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore nelle

normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.

Mentre, per situazioni già in essere, valgono i disposti dell'articolo 3 per cui viene previsto un limite di attenzione pari a 10 μ T sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore.

Per quanto riguarda le distanze l'art. 6 comma 1 "Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" prevede che per la determinazione delle stesse si debba fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. A completamento dei disposti normativi il 5 luglio 2008 sulla G.U. n. 156 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Nell'allegato tecnico del Decreto 29 maggio 2008 nel paragrafo 5.1.2 viene indicato, secondo le prescrizioni del DPCM 8 Luglio 2003, il proprietario/gestore quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, mentre nel paragrafo 5.1.3 e fig. 1 e 2 viene indicata la metodica per calcolare l'ampiezza delle fasce che tiene conto non solo della proiezione al suolo o Distanza di Prima Approssimazione DPA ma anche dall'ingombro della isosuperficie a 3 μ T. Si rammenta che la definizione delle fasce di rispetto va attuata ad eccezione delle situazioni previste al punto 3.2 del Decreto 29 maggio 2008 e quindi anche per la maggior parte delle linee di media tensione.

Secondo quanto riportato nel rapporto ambientale non esistono linee elettriche ad alta tensione sul territorio di Costa Serina bensì solo linee a media e bassa tensione.

Esse sono indicate nella tavola dei vincoli.

In base a quanto riportato nel paragrafo 5.9.2 del rapporto ambientale sembra che per le suddette linee siano stati richiesti ai gestori i dati inerenti l'ampiezza delle DPA e delle fasce di rispetto.

Come correttamente inserito al paragrafo 5.9.2 del rapporto ambientale, nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Ambiti di trasformazione

Si rammenta che per i Piani attuativi e negoziati nei casi dovuti ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995 dovranno essere prodotte le relazioni previsionali di Clima o di Impatto Acustico.

ATc1.

Trattasi di ambito residenziale eredità di PRG.

Corrisponde ad elemento di secondo livello della RER.

Si richiama quanto espresso nelle considerazioni sugli sviluppi complessivi del PGT.

Si raccomanda di prevedere per questo ambito un'elevata dotazione di verde di mitigazione e compensazione da realizzarsi mediante l'utilizzo di specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili nelle D.G.R applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nei PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica.

ATc2.

Trattasi di ambito residenziale eredità di PRG.

E' al margine di elemento di primo livello della RER e pertanto l'allegato 7 della D.G.R. n.8/10962 del 30/12/2009 indica di evitare, come criterio ordinario, l'inserimento di aree di trasformazione.

Si richiama quanto espresso nelle considerazioni sugli sviluppi complessivi del PGT in merito all'opportunità di valutare di procrastinare tali interventi a dopo la realizzazione del collegamento dell'agglomerato di Costa Serina al depuratore sovracomunale di Zogno.

Essendo all'interno di elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale ma, nello stesso tempo, essendo stato ereditato dal PRG si propone quantomeno di:

- prevedere una elevata dotazione di verde all'interno dell'ambito, al fine di renderlo il più permeabile possibile nei confronti di flora e fauna;
- per la realizzazione delle opere a verde impiegare specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili nelle D.G.R applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nei PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica;
- progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere una effettiva funzione ecologica e paesaggistica;
- prevedere/incentivare la realizzazione di tetti verdi;
- prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna).

Appare interessato dalla Distanza di Prima Approssimazione di elettrodotto di media tensione e quindi, come già enunciato nel paragrafo specifico, nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

ATc3.

Trattasi di ambito residenziale ereditato dal PRG.

Una porzione dell'ambito è adiacente ad impianti sportivi esistenti.

E' quindi molto importante che nel redigere la relazione previsionale di clima acustico o nell'autocertificare il rispetto dei limiti in base all'art. 8 comma 3 bis della L.447/95 si tenga in adeguata considerazione il disturbo provocato dalla presenza dei suddetti impianti sportivi in posizione così ravvicinata.

Atc4.

Trattasi di ambito a destinazione produttiva ereditato dal PRG.

Appare fortemente critico in quanto soggetto a importanti vincoli dettati principalmente dalla presenza di corso d'acqua e dal fatto di essere costituito da superficie boscata.

E' completamente all'interno di elemento di primo livello dalla Rete Ecologica Regionale RER : la sua realizzazione rappresenta, a parere dello scrivente, un evidente elemento di rottura/disturbo degli equilibri ecologici esistenti in un'area a forte valenza ecologica tuttora preservata in quanto poco antropizzata.

Si propone pertanto di rivalutare attentamente l'ipotesi di realizzazione di questo ambito e si propone di spostare in altri ambiti più idonei gli indici edificatori stabiliti per quest'area mediante meccanismi perequativi.

In subordine, qualora non possibile procedere alla revisione di questa previsione, si propone di dare seguito alla stessa solo se la proposta di Piano attuativo sarà corredata dall'indicazione puntuale delle aziende che si insedieranno. E' opportuno evitare che l'urbanizzazione di quest'area avvenga senza garanzie di reale utilizzo della stessa.

Si ricorda comunque che la LR 31/2008 richiede per ogni intervento di trasformazione del bosco il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente competente, che prevede l'obbligo per il richiedente di realizzare a suo carico gli interventi di compensazione, la cui estensione deve essere calcolata secondo i criteri stabiliti dalle normative regionali e dal PIF quando approvato. Gli interventi

compensativi devono essere finalizzati, nelle aree con elevato coefficiente di boscosità di norma identificate con quelle di montagna e collina, a realizzare attività selvicolturali per il miglioramento e la riqualificazione dei boschi esistenti e il riequilibrio idrogeologico.

Si ricorda inoltre che le superfici boscate, così come definite dall'art. 41 della LR 31/2008, sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 142, comma 1, punto g).


Infine se anche questa zona non è servita da pubblica fognatura collegata ad impianto di depurazione valgono, a maggior motivo per un ambito produttivo, le considerazioni già effettuate in merito alla necessità di procrastinare ogni intervento all'avvenuta realizzazione del collegamento al depuratore sovracomunale di Zogno.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si rammenta che, ai sensi all'art. 13 comma 6 della L.R. 12/05 e succ. modif. ed integrazioni, il Comune è tenuto ad inviare ad ARPA il Documento di Piano che sarà adottato.

Si chiede cortesemente di voler procedere all'inoltro della documentazione completa inerente il PGT, comprensiva del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Bergamo, 9 luglio 2012

Referente Tecnico
Dott.ssa Chiara Andriani



Il Responsabile
U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali
Ing. Flavio Goglio

